

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00240 del 24/05/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00258

OGGETTO: [ID VIP 9804] - Parco agrivoltaico, denominato "Masseria Palombi", della potenza complessiva di 24,30 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Grupotec Solar Italia 3 S.r.l.

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0256089/2024 del 29/05/2024
AOO_RP - Classe: 14.20
Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola, Paolo Perrone



Il giorno 24/05/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115958 del 17.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10747 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 112111 del 24.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:



- nota prot. n. 12611 del 14.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 12603 del 14.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha reso le osservazioni ivi indicate in sede di contributo specialistico;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9804, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico, denominato "Masseria Palombi", della potenza complessiva di 24,30 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Grupotec Solar Italia 3" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.



Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

E.Q. Supporto Istruttorio VIA e gestione informatica di strumenti di Sezione (db, web,
ecc.)

Paolo Perrone

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini



Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9804

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 24,30 MWp
Ubicazione: Comune di Nardò (LE)
Proponente: Società Grupotec Solar Italia 2 S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco DC pari a 24,40 MW da realizzarsi nel comune di Nardò (LE) in località "Masseria Palombi". I terreni interessati e in disponibilità del proponente ricadono tutti in agro di Nardò (LE) e sono individuati al NCT al Foglio 39 particelle 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26, 127, 131 e 303 di superficie complessiva 58,07 ha. Mentre le sole particelle superficie di impianto recintata sono individuate al Foglio 39 particelle 8, 9, 21, 22, 24, 127, 131 e 303 di superficie 37,18 ha. L'impianto, composto da due lotti sarà connesso alla rete a 150kV di Terna con collegamento in antenna da nuova stazione di trasformazione 380/150kV (SE) previa realizzazione di una sottostazione utente di trasformazione 20 kV/150 kV, condivisa con altri produttori e denominata punto di raccolta (PR). La nuova stazione Terna, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE), sarà funzionale a connettere alla rete elettrica nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile, tra i quali la società proponente di questa iniziativa. La nuova SE sarà collegata in configurazione entra-esce sul tratto "Erchie-Galatina" della linea 380 kV "Taranto-Erchie-Galatina". In corrispondenza del PR, invece, sarà previsto un punto di trasformazione MT/AT, in grado di recepire l'energia elettrica prodotta dall'impianto agrivoltaico "Masseria Palombi" alla tensione di 30 kV, trasformare tale energia alla tensione di 150 kV e convogliarla tramite cavo AT interrato da 1600 mmq alla limitrofa futura stazione AAT/AT.

La componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da seminativi, alternati ad ampie zone destinate a oliveti, vigneti e agrumeti, l'area di progetto è attualmente adibita in prevalenza alla coltivazione di frumento duro da granella, mentre in passato, come dichiarato in Relazione agronomica, è stata coltivata a orticole (angurie e carciofi), in una porzione dell'area è presente un oliveto dichiarato in avanzato stato di disseccamento, causato dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa e, dichiarato dal proponente, destinato all'estirpazione.

L'area designata per la produzione energetica solare confina quasi interamente con altri campi agricoli, ad eccezione di un tratto che risulta pressoché adiacente alla SP114, arteria di collegamento tra il comune di Copertino e Sant'Isidoro (località balneare di Nardò). Nelle vicinanze del sito di progetto si rileva una moltitudine di serre connesse a diverse aziende agricole e ad alcune masserie, mentre avvicinandosi ai centri urbani principali (Copertino, Leverano, Nardò), la densità abitativa aumenta progressivamente. L'area di progetto si trova, in linea d'aria (da baricentro a baricentro, rispetto agli abitati limitrofi), a circa 8,4 km Nord/Nord-Ovest dal centro abitato di Nardò, a circa 9 km Est-Sud/Est dall'abitato di Porto Cesareo, a circa 4,8 km Sud dal comune di Leverano, a circa 9 km Sud/Sud-Est da Veglie, a circa 6,6 km Sud-Ovest dal centro abitato di Copertino, a circa 10 km Sud-Ovest dal nucleo urbano di Monteroni di Lecce e a circa 18,5 km Sud-Ovest dal centro abitato del capoluogo di provincia (Fig. 1 – Fig. 2).



Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico




Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto



Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021


L'area di impianto recintata individuata al Foglio 39 nelle particelle 8, 9, 21, 22, 24, 127, 131 e 303 di superficie 37,18 ha, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.



- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1)** **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2)** **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3)** **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater)** **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, come si evince dalla Fig. 3.


Fig. 3 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.



Nella figura sono evidenziate dalla retinatura verde le superfici di progetto esterne da fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il puntalino giallo (e il relativo buffer giallo di 1 km) individua il Bene/sito di interesse (denominato "Masseria Annibale") localizzato entro il raggio di 1 km ma oltre i 500 m della fascia di rispetto dall'area di progetto. I puntalini grigi (e relativi buffer di 1 km) rappresentano i beni/siti di interesse localizzati al di fuori del raggio di 1 km dall'area di progetto.

Sia l'area di impianto, che il cavidotto di connessione **ricadono interamente** all'interno di un ambito identificato come *Cono di Visuale - Fascia di intervistibilità C* (buffer da 6 a 10 km), tracciato da "Torre San Isidoro – Porto Selvaggio", come si evince dalla Fig. 4.

Fig. 4 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010



Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza significativa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici;
- non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.



In merito al punto **16.4** del **D.M. 10-9-2010**:

16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio, come dal Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010, *“Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”*:


- Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salice Salentino (DOC) DPR 08.04.76. – DPR 06.12.90;
- Leverano (DOC) DPR 15/09/79 – DM 17/03/97;
- Nardò (DOC) DPR 06/04/87.

Le superfici oggetto di intervento sono attualmente investite a colture seminative, in particolare frumento duro da granella, e oliveti, in passato dedicate anche alla coltivazione di orticole, quali carciofi e angurie, data la disponibilità idrica su tutta la superficie in quanto l'intera superficie è asservita da numerosi pozzi artesiani. Attualmente non risultano in atto produzioni di pregio assimilabili a prodotti DOP, IGP, ecc.

La particella 22 del foglio 39 di ettari 1,006 è un oliveto le cui piante, come da Relazione agronomica, presentano il *“Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo”* (Co.Di.Ro.), causata dal batterio Xylella fastidiosa; in merito il proponente dichiara che per far fronte all'epidemia causata da tale batterio si procederà all'espianto di tutti gli alberi.

Il progetto proposto prevede la coltivazione di specie erbacee in avvicendamento, appartenenti alle famiglie delle graminacee e delle leguminose, nelle fasce interfila, una fascia di larghezza di circa 2,94 m, completamente libera dalla copertura dei pannelli tra le stringhe nel momento di massima apertura - Zenith solare.

Si fa rilevare che nel territorio comunale di Nardò sono presenti: n. 30 impianti fotovoltaici già realizzati; n. 3 impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione con potenze comprese tra i 17 e i 97 MWp; n. 1 impianto eolico.





Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

Requisito A): se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

La superficie complessiva in disponibilità del proponente è pari a 58,07 ha, mentre la superficie di impianto recintata è pari a 37,18 ha ed è questa superficie da considerare S_{totale} come dalle *Linee Guida* ("Superficie di un sistema agrivoltaico (S_{totale}): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico").

- **A.1)**:

$$S_{agricola} = 371.800 \text{ mq } (S_{totale}) - 106.769 \text{ mq (pannelli)} - 19.608 \text{ mq (viabilità, ecc)} = 245.423 \text{ mq}$$

$$S_{agricola} / S_{totale} = 245.423 \text{ mq} / 371.800 \text{ mq} = 0.660 = 66,00 \% \leq 0,7 \cdot S_{totale} \text{ (non verificato)}$$

- **A.2)**:

$$106.769 \text{ mq (pannelli)} / 371.800 (S_{totale}) = 0.2871 = 28,71 \% \leq 40\% \text{ (verificato)}$$

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente; quindi, l'impianto **non** può essere definito "Agrivoltaico".

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

L'impianto contempla la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento in quanto non vi è cambio di indirizzo produttivo, estensivo cerealicolo, ma date le modeste larghezze delle fasce interfila, di 2,94 m, la produzione da attività agricola è di modesto valore economico, sicuramente presenta anche difficoltà di coltivazione e mietitrebbiatura meccanizzata, larghezza minima di 4,00 m. La produzione energetica non è collegata alla produzione agricola.

Requisito C): l'impianto agri-voltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max 4,10 m - min 0,80 m) non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR aggiornato alla DGR 968/2023) è stata ottenuta dal sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

CONCLUSIONI

L'impianto in oggetto è ubicato su terreni a destinazione agricola con classamento seminativi ed in parte ad oliveto.



L'area di progetto **ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'area di impianto ed il cavidotto di connessione **ricadono interamente** all'interno di un ambito identificato come *Cono di Visuale* - Fascia di intervisibilità **C** (buffer da 6 a 10 km), tracciato da "*Torre San Isidoro – Porto Selvaggio*", tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A Linee guida**) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contemporaneamente.

Il progetto, pur contemplando la continuità dell'attività agricola e perseguire lo stesso indirizzo produttivo di produzione cerealicola (requisito **B**), si segnala che questo tipo di coltivazione non è adatta ai modesti spazi disponibili in larghezza delle interfila, soli 2,94 m, in quanto il settore cerealicolo necessita di attrezzi e macchinari di dimensioni notevoli. Non vi è proporzione fra i rendimenti economici da attività agricola e quella energetica e le due non sono collegate da nessuna sinergia.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* (requisito **C**) quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, solo 1,006 ha è un oliveto ma soggetto a infestazione di *Xylella fastidiosa*.

Documento firmato digitalmente

Spett.^{le} **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-VInCA
Via Gentile 52
70126 – Bari
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: [ID VIP 9804] – Grupotec Solar Italia 3 S.r.l.

Parco agrivoltaico, denominato "Masseria Palombi", della potenza complessiva di 24,30 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Valutazione Tecnica Ambientale

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 52155 del 25.07.2023, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha chiesto a questa Agenzia di esprimere il proprio parere;

esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MASE al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9817/14466>, si esprime valutazione tecnica per quanto di competenza.

Considerato che:

1. La UE punta con decisione sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di media e piccola taglia localizzati presso le utenze, al fine di conseguire il rispetto degli obbiettivi riguardanti elementari principi di corretto uso dell'energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo;
2. i grandi e medi impianti fotovoltaici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee a usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate non utilizzabili in agricoltura;
3. nel settore elettrico, le fonti rinnovabili, protagoniste di una marcata crescita negli ultimi 10 anni, rappresentano oggi un'infrastruttura già consolidata, che potrà garantire il completamento della transizione energetica se verrà ulteriormente potenziata nel rispetto dell'economicità, della sostenibilità territoriale e della sicurezza del sistema¹;
4. la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l'obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni di Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione.

¹ Cfr. Strategia Energetica Nazionale del 10.11.2017 pag.61-62

Tutto ciò considerato si significa quanto segue.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

(Cfr. Elaborato: FP19002-PAL_EL01_Relazione_tecnica_signed, FP19002_PAL_VIA01-SintesiNonTecnica_signed, FP19002_PAL_VIA15-AreeDL-199-2021_signed)

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra con una potenza di picco complessiva pari a 24.304,80 kWp. L'impianto fotovoltaico sarà situato nel comune di Nardò ed indicativamente a 4.5 km a sud del Comune di Leverano e a 5 km ad Est dal Comune di Copertino (Figura 1). La Superficie catastale interessata è di 58,07 ha, mentre quella di impianto recintata è di 37,18 ha.

L'area oggetto dell'intervento si presenta pianeggiante, ad una quota di circa 43 m sul livello medio del mare e attualmente incolte.

I terreni su cui si intende sviluppare l'impianto fotovoltaico ricadono all'interno di una zona definita "E/1 – Verde agricolo produttivo" e in parte in "Zona E/2 – Agricola con prevalenti colture arboree" dal PRG del comune di Nardò approvato con D.G.R. n. 345 del 10/04/2001

Dal punto di vista catastale, i pannelli fotovoltaici ricadono sulle seguenti particelle del comune di Nardò: Foglio 39 - P.Ille 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26, 127, 131 e 303.




Figura 1 – Inquadramento territoriale

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(Cfr. Elaborato: FP19002-PAL_EL01_Relazione_tecnica_signed)

Il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico è composto complessivamente da:

- n. 39.520 moduli da 615 Wp/cad;
- n. 1.520 stringhe;
- n. 66 inverter;
- n. 4 stazioni di trasformazione (STS);

- n. 1 cabina di smistamento MT a 30kV;

le opere civili saranno invece:

- recinzione a rete verde intrecciata con pali in legno o metallo e avrà una distanza minima di 20 cm da terra per consentire il passaggio degli animali;
- impianto di videosorveglianza con sensori di movimento volumetrici;
- viabilità interna.

3. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

(Cfr. Elaborati: FP19002_PAL_VIA02-SIA_signed)

L'istruttoria condotta dai funzionari dell'Ufficio Servizi Territoriali di questo DAP ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all'Allegato 1 del R.R. n. 24/2010.

A seguire si riportano i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'idoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili (Tabella 1).

TIPOLOGIA AREA	PRESENZA
Aree naturali protette nazionali	NON PRESENTI
Aree naturali protette regionali	NON PRESENTI
Zone umide Ramsar	NON PRESENTI
Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)	NON PRESENTI
Zona Protezione Speciale (ZPS)	NON PRESENTI
Important Bird Area (IBA)	NON PRESENTI
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione delle Biodiversità)	NON PRESENTI
Siti Unesco	NON PRESENTI
Strade a valenza paesaggistica e/o panoramiche	PRESENTI
Beni Culturali + 100m (Parte II D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939)	NON PRESENTI
Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939)	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Laghi e Territori contermini fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Territori costieri fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Boschi + buffer di 100m	PRESENTI ²
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Zone archeologiche + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Tratturi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.	NON CONSIDERATO
Sorgenti	NON CONSIDERATO

² Parte del cavidotto attraversa tale vincolo

Aree a pericolosità idraulica	NON PRESENTI
Aree a pericolosità geomorfologica	NON PRESENTI
Segnalazione carta dei beni + buffer di 100m	NON PRESENTI
Coni visuali	PRESENTI ³
P.U.T.T.	NON PRESENTI
Grotte + buffer di 100m	NON PRESENTI
Lame e gravine	NON PRESENTI
Inghiottitoi	NON CONSIDERATO
Doline	NON CONSIDERATO
Geositi + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Cordoni dunari	NON CONSIDERATO
Versanti	NON PRESENTI

Tabella 1 – presenza di vincoli

L'impianto fotovoltaico, proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., il quale prevede una limitazione dell'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.⁴

4. IMPATTI CUMULATIVI

(Cfr. Elaborato: FP19002_PAL_VIA12-ImpattiCumulativi_signed)

Vista la documentazione pubblicata sul sito del MA.SE. circa l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica – ambientale e in base a quanto stabilito dalle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica" redatte da ARPA Puglia, (D.D.G. n. 416 del 28/06/2010 e D.D.G. n. 11 del 11/01/2012) e dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione

³ Sia l'area di progetto che parte del cavodotto ricadono nella Fascia di intervisibilità C - 10 km da <Torre Sant'Isidoro – Porto Selvaggio>

⁴ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23.03.2015

degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26.06.2014), si significa in particolare quanto di seguito:

➤ **Criterio 1** (Indice di Pressione Cumulativa)

Il Progettista dichiara⁵ che “Le risultanze di tale studio hanno evidenziato un effetto cumulo, complessivamente trascurabile (e in alcuni casi con ricadute migliorative), se opportunamente mitigato e gestito attraverso idonee soluzioni tecniche e buone pratiche progettuali/gestionali”, senza fornire evidenze del calcolo dell’IPC previsto dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia; non sono stati pertanto individuati gli impianti né tantomeno determinato il valore dell’indice di pressione cumulativa.

Dalla verifica della presenza di impianti appartenenti al dominio presenti nell’AVA dell’impianto in oggetto, si riscontra la presenza dei seguenti impianti

- Impianto Fotovoltaico Nardò "SolarEnergy" (impianto in corso di autorizzazione, estensione 98.8 ha);

Dalla verifica della presenza di aree non idonee FER presenti nell’AVA dell’impianto in oggetto (figura 2), si riscontra la presenza delle seguenti aree (Coni Visuali, Boschi, P.A.I., P.U.T.T., Carta dei Beni):




Figura 3 – Aree non idonee FER

Pertanto, data la presenza di un impianto appartenente al dominio esteso per 98,8 ha e di aree non idonee FER all’interno dell’AVA, si ritiene che il valore dell’IPC risulterà superiore al valore limite e conseguentemente il criterio 1 non risulterà soddisfatto poiché l’indice IPC è > 3.

➤ **Criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

⁵ Pag. 82 - FP19002_PAL_VIA12-ImpattiCumulativi_signed

Il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l'impianto di progetto risulta distante meno di 2 km dai seguenti impianti fotovoltaici:

- Impianto Fotovoltaico Nardò "SolarEnergy" (impianto in corso di autorizzazione, estensione 98.8 ha);

Si evidenzia come il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2 (richiamati nella Delibera Direttore Generale n. 11 del 11/01/2012 di ARPA Puglia), o anche di uno solo di essi determini il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità":

- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Terra D'Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Nardò (DOC) DPR 06/04/87.

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; infatti, l'obiettivo della legge è quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero incrementarsi le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola.

L'intervento proposto, quindi, prevede una tipologia di colture obiettivamente diversa ed incompatibile con le suddette produzioni agro-alimentari di qualità, riscontrando una non coerenza con il contesto rurale della zona, votata, al contrario, alle colture di qualità stesse.

Si segnala, inoltre, *"che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]", non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie"*⁶.

Tale asserzione trova riscontro anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio⁷:

"L'obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per

⁶ Sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC.

⁷ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.”

5. IMPIANTO AGROVOLTAICO

(Cfr. Elaborato: FP19002_PAL_VIA09_RelazioneAgronomica_signed)

Il proponente dichiara che la proposta progettuale si inserisce pienamente nel contesto di quello che oggi viene definito “agri-voltaico”.

L’agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell’azienda agricola.

Con l’art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all’ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell’attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web⁸ le “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto “agrivoltaico” è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati dal piano campagna per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una porzione di area oggetto d’intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione⁹.

Quindi un impianto “agrivoltaico” deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall’analisi della documentazione fornita, stante l’assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l’impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

Tale asserzione trova riscontro anche nella sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC., di cui si riporta lo stralcio:

“Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. [...] affinché l’impianto agri-voltaico possa effettivamente

⁸ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impanti_agrivoltaici.pdf

⁹ Cfr: Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e D.L. 77/2021

svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie".

6. ALTERNATIVA ZERO

(Cfr. Elaborato: FP19002_PAL_VIA02-SIA_signed)

Non si concorda con quanto dichiarato dal progettista nel paragrafo 4.13 *Analisi dello scenario di base (ipotesi zero) e ipotesi alternative* dello Studio di Impatto Ambientale, secondo il quale l'alternativa zero è un'ipotesi non migliorativa e quindi non percorribile.

Questa Agenzia ritiene che l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

La realizzazione del progetto aggraverebbe il già alto sbilanciamento in atto, tra energia prodotta e consumi, nella gestione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, nonché la necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto, con produzione destinata in gran parte ad altre aree del paese e conseguenti ingenti perdite di energia sulle lunghe linee di trasporto. In particolare nella Provincia di Lecce, dal 2010 ad oggi, circa il 97% dell'energia elettrica prodotta proviene da fonti rinnovabili¹⁰ (82% fotovoltaico e 15% eolico), con un valore pari a 25 volte quella prodotta fino al 2006 nell'intera provincia, la quale era totalmente proveniente da fonte termoelettrica.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, n° 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quale viene evidenziata la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *"ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo"*.

Relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 55520 del 09/08/2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.

Relativamente alla matrice ambientale "Campi Elettromagnetici"¹¹, esaminato la documentazione specialistica presentata dal proponente, non si evidenzia la presenza di criticità.

Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'A.C. l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

¹⁰Dati TERNA: <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>

¹¹Contributo fornito dalla U.O. Agenti Fisici

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di propria competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente

dott. Oronzo Simone

Oronzo Simone
09.08.2023
14:50:06
GMT+01:00

Il Gruppo di Lavoro

dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott.ssa Greta Lezzi
dott. Roberto Barnaba



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice
dott.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Però
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: [ID VIP 9804] - Parco agrivoltaico denominato "Masseria Palombi", della potenza complessiva di 24,30 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. - Proponente: Grupotec Solar Italia 3 S.r.l.

Contributo specialistico sul tema dell'agente fisico rumore: **Relazione non conforme.**
Ns. rif. prot. n. 52155 del 25.07.2023

Con riferimento al procedimento riportato nell'oggetto, a seguito della richiesta del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali - della Regione Puglia di espressione del nostro parere, riguardo il tema dell'agente fisico rumore, esaminato lo specifico elaborato¹ pubblicato sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM², si riportano di seguito le dovute considerazioni.

Il progetto ricade in un'area del territorio comunale di Nardò; in applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, lo stesso Comune ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica determinando le classi di destinazione d'uso del territorio, alle quali sono associati i valori limite di emissione e di immissione (assoluti e differenziali) del rumore. Il Tecnico dichiara erroneamente che il Comune di Nardò (LE) non è dotato di Piano di zonizzazione acustica ed ipotizza una Classe III di appartenenza come "la più rappresentativa per il contesto di destinazione d'uso del territorio nella quale il progetto si colloca"³, ed alla quale fa riferimento per la stima di impatto acustico dell'opera in progetto.

La Relazione risulta, tuttavia, carente della valutazione acustica nelle tre fasi *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*. Nello specifico:

- non è presente la caratterizzazione acustica *ante-operam*;
- la valutazione acustica nella fase di esercizio riporta solo la verifica del rispetto dei valori limite di emissione definiti per la Classe III di cui alla tab. B del D.P.C.M. 14.11.1997 (Classe ipotizzata dal tecnico) ed è carente la verifica del rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali;
- non è presente la valutazione di impatto acustico in fase di cantiere per la realizzazione del cavidotto di collegamento alla rete RTN.

Si chiede, pertanto, di rielaborare la stima previsionale acustica facendo riferimento alle disposizioni legislative dettate dalla L.447/95 e suoi decreti applicativi ed alla normativa tecnica UNI e UNI ISO specifica del settore. In particolare, il proponente dovrà fornire a questa Agenzia:

¹ A. Servetti, *Relazione di Impatto Acustico*, 20/01/2023.

² <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9817/14466>

³ A. Servetti, *Relazione di Impatto Acustico*, 20/01/2023, pag.30/42.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

s.calogiuri@arpa.puglia.it



- la caratterizzazione acustica *ante-operam* allegando i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti;
- la descrizione di tutte le nuove sorgenti sonore significative (inclusi i motori dei tracker ed eventuali impianti di climatizzazione/ventilazione presenti nelle cabine) riportando i dati acustici per ognuna di esse;
- la verifica del rispetto dei limiti di emissione e di immissione (assoluti e differenziali) riferiti alla classe di destinazione d'uso del territorio riportata nel piano di zonizzazione comunale;
- l'individuazione su cartografia del cavidotto di collegamento alla rete RTN e di eventuali ricettori presenti lungo il percorso;
- la valutazione dell'impatto acustico derivante dalle attività di cantiere per la realizzazione sia del parco fotovoltaico che del cavidotto e delle opere accessorie, considerando le emissioni prodotte anche durante la contemporaneità delle fasi lavorative, nonché la verifica del rispetto dei valori limite di emissione posti per le attività temporanee dalla L.R. Puglia n.03/2002⁴.

Si rileva inoltre, che i ricettori individuati e riportati in tabella riportano coordinate geografiche inesatte⁵; si chiede di fornire l'ubicazione corretta nel formato UTM WGS84.

Il Tecnico dovrà riportare, infine, indicazioni in merito alla richiesta di deroghe ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.17 della suddetta Legge Regionale.

Nelle more si sospende il giudizio, rimandando il parere di merito.

Lecce, 09 Agosto 2023

Il tecnico competente in acustica ambientale⁶
d.ssa Sabina Calogiuri

⁴ Regione Puglia - Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3, *Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*.

⁵ A. Servetti, *Relazione di Impatto Acustico*, 20/01/2023, pag.13/42.

⁶ Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

s.calogiuri@arpa.puglia.it